SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 6 febbraio 1986**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si invitano i signori abbonati che ancora non hanno rinnovato l'abbonamento per l'anno 1986 a provvedere, senza ulteriore ritardo, a mezzo dei moduli di conto corrente postale personalizzati già inviati.

La spedizione dei fascicoli verrà interrotta agli abbonati che non risulteranno in regola con i versamenti alla data del 28 febbraio 1986.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Comunicato del Presidente della Camera dei deputati concernente la pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici per l'anno 1984

Il Presidente della Camera dei deputati rende noto di avere trasmesso al Ministero di grazia e giustizia i bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici per l'anno 1984 e le annesse relazioni nonché il rapporto del comitato tecnico dei revisori ufficiali dei conti, per la pubblicazione nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 20 marzo 1986, a norma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

86A0916

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. **873**.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1973, n. 1145, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1024, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi dell'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico di Torino;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 49, relativo alle norme generali delle scuole di perfezionamento, è sostituito dal seguente.

Titolo VI

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Norme generali

Art. 49. — Le scuole di specializzazione hanno lo scopo di svolgere con più larga base e approfondimento gli studi riguardanti un particolare ramo dell'ingegneria in modo da formare laureati dotati di qualifica di specialista; e inoltre hanno lo scopo di concorrere a perfezionare le discipline come richiesto dal progresso tecnico.

A tutte le scuole di specializzazione possono di norma essere iscritti soltanto coloro che hanno compiuto il corso di studi di ingegneria e conseguita una laurea in ingegneria, salvo le disposizioni speciali previste per le singole scuole negli articoli seguenti.

Possono inoltre essere iscritti i laureati presso Università straniere che siano in possesso di un titolo di studio universitario giudicato equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Non è ammessa l'iscrizione contemporanea a due o più scuole, né ad una scuola e ad un corso di dottorato di ricerca.

Per l'ammissione ad una scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta, intesa ad accertare la cultura generale nell'area di specializzazione, integrata eventualmente da un colloquio e/o da una prova pratica, e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente la specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

La ripartizione del punteggio fra i predetti titoli è quella stabilita dal decreto del Ministro della pubblica istruzione del 16 settembre 1982.

I candidati devono inoltre dare prova di una buona conoscenza strumentale di almeno una lingua straniera tra quelle indicate nel bando.

Sono ammessi alle scuole di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

L'eventuale differenza fra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero di posti effettivamente banditi può essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera.

Le specifiche modalità di ammissione dei cittadini stranieri vengono pubblicate nei singoli bandi di concorso.

La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola. Nel caso di convenzione con enti pubblici o privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione può essere integrata da un docente o cultore di materie attinenti alla scuola, quale rappresentante degli enti erogatori.

La frequenza ai corsi è obbligatoria. Gli iscritti a ciascuna scuola devono frequentare le materie di insegnamento previste osservando le condizioni di

frequenza, sia alle lezioni, sia alle attività pratiche, nonchè sottoporsi agli accertamenti come è precisato nel manifesto annuale di ciascuna scuola.

Il calendario dei corsi di studio e delle attività pratiche è stabilito, anno per anno, dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.

I corsi possono articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.

Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo.

La commissione di esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato verificando la sua competenza nelle singole discipline e la sua capacità nelle relative attività pratiche per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alle scuole è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

Il direttore ha la rappresentanza della scuola. È un professore di ruolo, di norma ordinario (ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80), eletto, con voto segreto e con le modalità previste nell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, dal consiglio della scuola; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha, nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università. Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il consiglio della scuola è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto, previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonchè da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

Art. 2.

L'art. 62, relativo al corso di specializzazione nella motorizzazione, che muta denominazione in scuola di specializzazione in motorizzazione, è soppresso e sostituito dal seguente che assume la numerazione sottoindicata:

Scuola di specializzazione in motorizzazione

Art. 50. — La scuola di specializzazione in motorizzazione ha la durata di due anni e conferisce il diploma di specialista in motorizzazione in una delle seguenti sezioni:

automezzi da trasporto, sottosezione autoveicoli;
automezzi da trasporto, sottosezione motori;
macchine agricole e movimento terra;
produzione automobilistica.

Il numero degli iscritti è al massimo di trenta per ogni anno e complessivamente di sessanta al massimo per l'intero corso di studi.

Al funzionamento della scuola concorrono i dipartimenti e gli istituti dell'ateneo interessati.

Le materie di insegnamento, che afferiscono tutte alla facoltà di ingegneria, sono le seguenti, di cui quelle contrassegnate con un punto sono opzionali:

Sezione automezzi da trasporto, sottosezione autoveicoli.

1° Anno:

costruzioni automobilistiche;
meccanica dell'autoveicolo;
motori termici per trazione;
progetto degli elementi dell'autotelaio;
progetto delle carrozzerie;
- calcolo numerico e programmazione;
- costruzione di materiale ferroviario;
- costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;
- normativa e omologazione degli automezzi;
- progetto dei motori dell'autoveicolo;
- sistematica suolo-veicolo;
- tecnica del traffico e della circolazione;
- tecnica ed economia dei trasporti.

2° Anno:

costruzione e tecnologia della gomma e del pneumatico;
sistemi elettrici ed elettronici dell'autoveicolo;
sperimentazione e affidabilità dell'autoveicolo;
tecnologie speciali dell'autoveicolo;
- acustica applicata;
- aerodinamica;
- calcolo strutturale;
- complementi di matematica;

- complementi di tecnica ed economia dei trasporti;
- esercizio del materiale e degli impianti ferroviari;
- fluidodinamica;
- locomozione fuori strada;
- matematica applicata;
- meccanica delle vibrazioni;
- meccanica superiore per ingegneri;
- progettazione meccanica con l'ausilio del calcolatore.

Sezione automezzi da trasporto, sottosezione motori.

1º Anno:

costruzioni automobilistiche;
motori termici per trazione;
sperimentazione sulle macchine a fluido;
tecnologie speciali dell'autoveicolo;
- calcolo numerico e programmazione;
- elementi di elettronica;
- fluidodinamica;
- macchine II;
- matematica applicata;
- meccanica dell'autoveicolo;
- meccanica delle vibrazioni;
- meccanica superiore per ingegneri;
- normativa e omologazione degli automezzi;
- regolazioni automatiche;
- tecnica del traffico e della circolazione;
- tecnica ed economia dei trasporti;
- tecnologie aeronautiche.

2º Anno:

progetto dei motori dell'autoveicolo;
sistemi elettrici ed elettronici dell'autoveicolo;
sperimentazione e affidabilità dell'autoveicolo;
- acustica applicata;
- chimica fisica;
- complementi di tecnica ed economia dei trasporti;
- costruzione di materiale ferroviario;
- costruzione e tecnologia della gomma e del pneumatico;
- fluidodinamica delle turbomacchine;
- gasdinamica;
- misure termiche e regolazioni;
- oleodinamica e pneumatica;
- principi di ingegneria chimica;
- progettazione meccanica con l'ausilio del calcolatore.

Sezione macchine agricole e movimento terra.

1º Anno:

macchine agricole;
macchine movimento terra;
motori termici per trazione;
sistematica suolo-veicolo;
tecnologie speciali dell'autoveicolo;
- calcolo numerico e programmazione;
- corrosione e protezione dei materiali metallici;
- macchine II;
- meccanica dell'autoveicolo;
- meccanica delle vibrazioni;
- normativa e omologazione degli automezzi;
- oleodinamica e pneumatica.

2º Anno:

costruzione e tecnologia della gomma e del pneumatico;
il trattore agricolo;
locomozione fuori strada;
sperimentazione e affidabilità dell'autoveicolo;
- acustica applicata;
- calcolo strutturale;
- matematica applicata;
- misure termiche e regolazioni;
- progettazione meccanica con l'ausilio del calcolatore;
- progetto dei motori dell'autoveicolo;
- sistemi elettrici ed elettronici dell'autoveicolo.

Sezione produzione automobilistica.

1º Anno:

attrezzature di produzione;
costruzioni automobilistiche;
impianti meccanici;
tecnologia dei materiali metallici;
tecnologie speciali dell'autoveicolo;
- elementi di elettronica;
- impieghi costruttivi e tecnologie delle materie plastiche;
- lavorazioni non convenzionali;
- macchine utensili;
- marketing;
- meccanica dei robot;
- metallurgia fisica;
- oleodinamica e pneumatica;
- regolazioni automatiche;
- sistemi elettrici ed elettronici dell'autoveicolo;
- tecnica dei sistemi numerici;
- tecnica delle costruzioni industriali;
- tecnologie aeronautiche.

2º Anno:

costruzione e tecnologia della gomma e del pneumatico;
impianti meccanici II;
sperimentazione e affidabilità dell'autoveicolo;
- automazione;
- controlli automatici;
- controllo della qualità;
- corrosione e protezione dei materiali metallici;
- disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
- gestione e controllo della produzione;
- lavorazione per deformazione plastica;
- manutenibilità ed affidabilità degli impianti industriali;
- pianificazione aziendale e tecniche informative;
- progetto delle carrozzerie;
- programmazione e controllo della produzione;
- ricerca operativa;
- tecnica della sicurezza ambientale;
- tecnologia meccanica II.

Il consiglio della scuola indicherà annualmente nell'apposito manifesto le sezioni e i relativi insegnamenti opzionali attivati o attivabili.

L'iscritto dovrà frequentare tutte le materie non opzionali della sezione prescelta più alcune materie opzionali scelte in modo che siano congruenti con il *curriculum* degli studi dello specializzando, e in numero tale che il totale delle materie da frequentare sia di almeno sei per anno accademico. In ogni caso, il numero minimo di ore di insegnamento e quello di ore per attività pratiche guidate è complessivamente di 600 per anno accademico.

In casi particolari, per esigenze di coordinamento, il consiglio della scuola può trasferire un insegnamento dal primo al secondo anno, e viceversa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1986
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 120

86G0082

LEGGE 24 gennaio 1986, n. **16**.

Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1983, la retribuzione annua contributiva, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, è costituita dal trattamento economico minimo garantito, comprensivo della tredicesima mensilità e dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

2. Detta retribuzione viene arrotondata di diecimila in diecimila lire, trascurando il suo importo marginale nel caso in cui non risulti superiore a lire cinquemila.

Art. 2.

Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1983, la retribuzione annua pensionabile è costituita dalla retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio, diminuita dell'importo dell'indennità integrativa speciale riferita alla stessa data.

Art. 3.

1. Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1983, il trattamento di pensione annuo lordo diretto si determina in base alla retribuzione annua pensionabile risultante dall'articolo precedente, con l'applicazione dei coefficienti previsti nella tabella *A*, allegata alla presente legge, in corrispondenza degli anni utili a pensione.

2. Trova applicazione, nei riguardi delle cessazioni dal servizio di cui al comma precedente, il secondo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

3. L'importo annuo della pensione diretta, come sopra determinato, è comprensivo della tredicesima mensilità.

Art. 4.

Nei casi di morte, a decorrere dal 1° gennaio 1983, il trattamento di pensione indiretto o di riversibilità è determinato con le norme vigenti alla data di cessazione dal servizio per i dipendenti dello Stato.

Art. 5.

Nel caso di pensione diretta di privilegio, la pensione, calcolata a norma del precedente articolo 3, è aumentata di un decimo e in nessun caso può essere inferiore al cinquanta per cento, ai due terzi o al novanta per cento della retribuzione pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio, nei casi di infermità ascrivibili, rispettivamente, dall'ottava alla sesta, dalla quinta alla seconda ovvero alla prima categoria della tabella *A* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

Art. 6.

1. Nei casi di pensione di riversibilità di privilegio, il trattamento originario diretto è scisso nella parte non eccedente il cinquanta per cento della retribuzione annua pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio e nell'eventuale parte che lo eccede.

2. La prima parte è riversibile per intero e l'altra secondo le modalità previste dal precedente articolo 4.

3. La pensione indiretta di privilegio, che sia dovuta per i casi di morte in servizio, è determinata in base ai criteri indicati al comma precedente. A tal fine si prende a base il trattamento diretto privilegiato che sarebbe spettato all'iscritto per cessazione dal servizio a causa di infermità ascrivibile alla prima categoria.

Art. 7.

Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1983, l'importo lordo dell'indennità diretta o indiretta una volta tanto si determina in base alla retribuzione annua pensionabile, con l'applicazione dei coefficienti previsti dalla tabella *B* unita alla presente legge.

Art. 8.

Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1983, l'importo della pensione in godimento al 31 dicembre 1982, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e dei benefici accessori alle pensioni di privilegio, è aumentato del 10 per cento, con effetto dal 1° luglio 1987. L'importo risultante è maggiorato dell'un per cento per ogni anno di servizio utile eccedente i quaranta.

Art. 9.

Il contributo complessivo dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 1984, per ogni iscritto alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, è pari al ventotto per cento della retribuzione contributiva definita dall'articolo 1 della presente legge. L'importo del contributo personale è stabilito in misura pari al 6,50 per cento della intera retribuzione annua contributiva, comprensiva della tredicesima mensilità e dell'indennità integrativa speciale.

Art. 10.

Il contributo in una sola volta, dovuto dall'iscritto per i servizi o periodi che vengono ammessi a riscatto in base alle domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si determina applicando alla retribuzione annua pensionabile di cui al precedente articolo 2, riferita alla data della domanda, il coefficiente dell'unita tabella *C* relativo all'età dell'iscritto alla stessa data moltiplicato per il numero di anni ammessi a riscatto.

Art. 11.

1. I coadiutori possono ottenere il riscatto dei servizi non coperti da assicurazione obbligatoria e non altrimenti utili a pensione, prestati alle dipendenze degli ufficiali giudiziari, qualora il rapporto di lavoro risulti da documentazione esistente presso gli uffici giudiziari.

2. Il contributo è determinato ai sensi del precedente articolo.

Art. 12.

Ai fini delle sovvensioni contro cessioni del quinto della retribuzione, la determinazione della quota massima cedibile all'ufficiale giudiziario, all'aiutante ufficiale giudiziario ed al coadiutore, si effettua con i criteri di cui all'articolo 2, lettera *a)*, della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, assumendo come retribuzione annua contributiva quella definita dal precedente articolo 1, con esclusione dell'indennità integrativa speciale.

Art. 13.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 14.500 milioni a tutto il 31 dicembre 1985 e in lire 8.500 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa pensioni agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 gennaio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

ALLEGATI

Tabella A

Anni	Coefficiente	Anni	Coefficiente
0	0,23865	21	0,46800
1	0,24456	22	0,48700
2	0,25093	23	0,50700
3	0,25775	24	0,52800
4	0,26502	25	0,55000
5	0,27275	26	0,57627
6	0,28093	27	0,60253
7	0,28956	28	0,62880
8	0,29865	29	0,65507
9	0,30819	30	0,68133
10	0,31819	31	0,70760
11	0,32865	32	0,73387
12	0,33955	33	0,76013
13	0,35091	34	0,78640
14	0,36273	35	0,81266
15	0,37500	36	0,83893
16	0,38800	37	0,86520
17	0,40200	38	0,89146
18	0,41700	39	0,91773
19	0,43300	$\geqslant$ 40	0,94400
20	0,45000		

Tabella B

Anni	Coefficiente	Anni	Coefficiente
0	—	13	1,47264
1	0.08496	14	1,61896
2	0,17464	15	1,77000
3	0.26904	16	1,92576
4	0.36816	17	2,08624
5	0,47200	18	2,25144
6	0,58056	19	2,42136
7	0.69384	20	2,59600
8	0,81184	21	2,77536
9	0,93456	22	2,95944
10	1.06200	23	3,14824
11	1,19416	24	3,34176
12	1,33104	25	3,54000

Tabella C

Età	Coefficiente	Età	Coefficiente
⩽ 20	0.06047	43	0,16225
21	0,06490	44	0,16667
22	0,06932	45	0,17110
23	0,07375	46	0,17552
24	0,07817	47	0,17995
25	0,08260	48	0,18437
26	0,08702	49	0,18880
27	0,09145	50	0,19322
28	0.09587	51	0,19765
29	0.10030	52	0,20207
30	0,10472	53	0,20650
31	0,10915	54	0,21092
32	0,11357	55	0,21535
33	0,11800	56	0,21977
34	0,12242	57	0,22420
35	0,12685	58	0,22862
36	0,13127	59	0,23305
37	0,13570	60	0,23747
38	0.14012	61	0,24190
39	0,14455	62	0,24632
40	0,14897	63	0,25075
41	0.15340	64	0,25517
42	0,15782	⩾ 65	0,25960

NOTE

Nota all'art. 1:

La legge n. 324/1959, concerne «Miglioramenti economici al personale in attività ed in quiescenza». Il testo dell'art. 2 di tale legge è il seguente:

«Art. 2 — Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilità, sia normali che privilegiati, già liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, è concessa a decorrere dal 1° luglio 1959, una indennità integrativa speciale determinata per ogni anno finanziario applicando su una base fissata in lire 32.000 per tutti i titolari di pensioni od assegni, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo all'anno solare immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unità fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.

L'indennità di cui al presente articolo compete anche ai titolari di pensioni o di assegni indicati nell'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e nell'art. 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44.

Si intende per indice del costo della vita relativo a ciascun anno solare, la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita che per l'anno stesso sono stati accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio.

L'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo:

a) è corrisposta in misura intera a coloro che sono provvisti di pensione od assegno non inferiore alle lire 24.000 mensili lorde;

b) è dovuta in ragione rispettivamente di un ventiquattresimo o di un diciottesimo per ogni mille lire o frazione di mille lire di pensione od assegno nei confronti dei titolari di pensioni od assegni diretti inferiori alle lire 24.000 mensili lorde e dei titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilità inferiori alle lire 18.000 mensili lorde;

c) non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile;

d) è esente da ritenute erariali e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare.

Nei casi di pensione od assegni in parte a carico dello Stato o delle amministrazioni di cui al primo comma, ed in parte a carico di altri enti, l'indennità integrativa speciale è corrisposta per la parte proporzionale alla quota di pensione od assegno originariamente liquidata a carico dello Stato o delle amministrazioni anzidette.

L'indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole, ai titolari di più pensioni od assegni ordinari.

La corresponsione della suddetta indennità integrativa speciale è sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestino opera retribuita in dipendenza della quale già percepiscono la medesima indennità. Qualora però quest'ultima indennità risultasse meno favorevole, se ne dovrà sospendere la corresponsione e disporre il pagamento dell'indennità integrativa speciale annessa alla pensione.

La concessione dell'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo è disposta, d'ufficio, dagli uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le rispettive partite di pensione od assegno.

Per l'esercizio 1° luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo dell'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo è stabilito in lire 1920 mensili nette.

Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo della indennità integrativa speciale sarà determinato con decreto del Ministro per il tesoro.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai titolari di pensioni a carico del fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Il relativo maggior onere resta a carico del fondo medesimo».

Le principali modifiche apportate successivamente in materia, risultano dalle leggi qui appresso citate, per ciascuna delle quali si riporta brevemente il contenuto essenziale:

1) legge 31 luglio 1975, n. 364 (Modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia): introduce progressivamente il sistema del punto unico di scala mobile e le variazioni dell'indennità integrativa speciale sono apportate ogni semestre;

2) legge 21 dicembre 1978, n. 843 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)]: introduce il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. Amplia il divieto fino allora limitato all'attività svolta nel settore

pubblico (art. 99 del D.P.R. n. 1092/1973); inoltre conferma il sistema di perequazione annuale con l'applicazione dell'indice del settore privato, abbassando di 3 punti l'indice stesso che viene fissato in 2,9% per tutte le pensioni private e pubbliche;

3) legge 30 marzo 1981, n. 119 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)]: introduce la quadrimestralizzazione delle variazioni dell'indennità integrativa speciale;

4) legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine servizio e norme in materia pensionistica): introduce la trimestralizzazione delle variazioni dell'indennità integrativa speciale;

5) decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79: modifica la disciplina dell'indennità integrativa speciale nei casi di prepensionamento e stabilisce il differimento della pensione per le donne coniugate che chiedono le dimissioni con 15 anni di servizio;

6) legge 27 dicembre 1983, n. 730 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)]: l'art. 21 stabilisce un nuovo sistema di calcolo per la scala mobile. Indice del costo vita predeterminato e attribuito per fasce d'importo della pensione: 100% dell'indice fino a 640.000 mensili, 90% dell'indice fino a 960.000 mensili e 75% dell'indice per le pensioni d'importo superiore. Inoltre viene garantita la liquidazione immediata della pensione alle donne coniugate che hanno presentato domanda di pensionamento con 15 anni di servizio prima del 29 gennaio 1983 e siano state già collocate a riposo alla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

Nota all'art. 3:

La legge n. 177/1976, concerne «Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza». Il testo dell'intero art. 26 di tale legge è il seguente:

«Art. 26 *(Minimi di pensione e di contribuzione).* — Con effetto dal 1° gennaio 1976, l'importo delle pensioni dirette, indirette e di riversibilità, a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per gli insegnanti in nessun caso si considera inferiore a lire 520.000 annue. L'importo minimo predetto è adeguato ogni anno ai sensi del precedente articolo 2.

Analogamente ogni anno sono adeguati, ai fini della liquidazione delle pensioni decorrenti da data non anteriore all'anno considerato, gli importi di L. 195.000 e di L. 156.000 di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1968, n. 85.

Con effetto dal 1° gennaio 1976, per gli iscritti alla Cassa pensioni dipendenti enti locali ed alla Cassa pensioni insegnanti, la retribuzione annua contributiva in nessun caso può essere considerata inferiore a lire 400.000, aumentata dell'importo dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni. L'ente si rivale verso il dipendente per il contributo personale riferito alla effettiva retribuzione annua percepita».

Nota all'art. 5:

La legge n. 313/1968, concerne il riordinamento della legislazione pensionistica di guerra. La tabella *A* annessa alla suddetta legge riporta l'elenco delle lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile, ripartite in otto categorie.

Nota all'art. 12:

La legge n. 1224/1956 reca norme in materia di sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti agli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. Si riporta qui di seguito l'intero testo dell'art. 2 di tale legge:

«Art. 2. — Le sovvenzioni di cui all'articolo precedente devono essere estinte entro un periodo non superiore ad anni dieci, con cessione di quote della retribuzione fino al quinto del suo ammontare.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera come retribuzione:

a) per il richiedente iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, l'importo corrispondente ai sette decimi della retribuzione annua contributiva attribuita all'iscritto stesso all'atto della richiesta;

b) per il richiedente iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, l'importo pari ai sette decimi della retribuzione annua che risulterebbe attribuita all'iscritto medesimo computandola con l'adozione degli stessi criteri previsti dalla precedente lettera *a)* per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali;

c) per l'ufficiale giudiziario, l'importo che risulterebbe dall'applicazione degli stessi criteri indicati alla precedente lettera *b)*, prendendo per base gli emolumenti iniziali di un dipendente statale del grado 11° di gruppo *B*;

d) per l'aiutante ufficiale giudiziario, l'importo che risulterebbe dall'applicazione degli stessi criteri indicati alla precedente lettera *b)*, prendendo per base gli emolumenti iniziali di un dipendente statale del grado 13° di gruppo *C*».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2685)

Presentato dal Ministro del tesoro (GORIA) il 15 marzo 1985.

Assegnato alla VI commissione (Finanze e tesoro), in sede legislativa, il 23 maggio 1985, con pareri delle commissioni I, IV e V.

Esaminato dalla VI commissione il 3 luglio 1985 e approvato il 1° agosto 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1485):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 3 ottobre 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, l'11 dicembre 1985.

Assegnato nuovamente alla 6ª commissione, in sede redigente, il 17 dicembre 1985.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede redigente, il 19 dicembre 1985.

Relazione scritta e testo degli articoli annunciati il 14 gennaio 1986 (atto n. 1485/*A* - relatore: sen. PAVAN).

Esaminato in aula e approvato il 16 gennaio 1986.

86G0101

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 gennaio 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Fercoop - Cooperativa costruzioni metalliche montaggi industriali», in Terni, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Fercoop - Cooperativa costruzioni metalliche montaggi industriali», con sede in Terni, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dalla Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Fercoop - Cooperativa costruzioni metalliche montaggi industriali», con sede in Terni, costituita per rogito notaio avv. Angelo Alcini in data 1° settembre 1975, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Bruno Bartolucci, nato in Terni il 24 agosto 1945, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1986

p. *Il Ministro:* LECCISI

86A0849

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 dicembre 1985.

Impegno della somma di L. 1.892.498.350 a favore della regione Lazio, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1982).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1982 ed il bilancio pluriennale 1982-84;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1985 ed il bilancio pluriennale 1985-87;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1982, registro n. 1, foglio n. 291, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 107.894.650 quale anticipo del 5%, per il 1982, a favore della regione Lazio;

Vista la nota n. 1313, datata 10 dicembre 1985, resa dall'assessore competente della regione Lazio, con la quale viene chiesta l'erogazione della somma di L. 1.892.498.350, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica per l'anno 1982;

Considerato che l'importo predetto trova copertura nei fondi 1982 ancora disponibili a favore della regione Lazio;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma di L. 1.892.498.350, a favore della regione Lazio, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985, in conto residui 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1985

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1986
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 16

86A0813

DECRETO 23 dicembre 1985.

Impegno della somma di L. 1.080.209.850 a favore della regione Emilia-Romagna, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1982).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1982 ed il bilancio pluriennale 1982-84;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1985 ed il bilancio pluriennale 1985-87;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1982, registro n. 1, foglio n. 291, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 56.853.150 quale anticipo del 5%, per il 1982, a favore della regione Emilia-Romagna;

Vista la nota n. 15781 F5, datata 2 dicembre 1985, resa dall'assessore competente della regione Emilia-Romagna, con la quale viene chiesta l'erogazione della somma di L. 1.080.209.850, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica per l'anno 1982;

Considerato che l'importo predetto trova copertura ed esaurisce i fondi 1982 ancora disponibili a favore della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma di L. 1.080.209.850, a favore della regione Emilia-Romagna, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985, in conto residui 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1985

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1986
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 15

86A0814

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 30 gennaio 1986.

Proroga dei termini per la revisione generale dei veicoli a motore.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'art. 5 della legge 24 marzo 1980, n. 85, secondo il quale il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore e dei rimorchi;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 4 febbraio 1981), che stabilisce quali siano le categorie dei veicoli da sottoporre annualmente a revisione generale;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 5 dicembre 1985), che dispone per il 1986 la revisione di ulteriori categorie di veicoli;

Considerata l'esigenza di prorogare i termini entro i quali i veicoli stessi debbono essere presentati a revisione;

Decreta:

Articolo unico

I termini per l'espletamento delle operazioni di revisione, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 29 gennaio 1981 e all'art. 2 del decreto ministeriale 25 novembre 1985 sono, per il 1986, prorogati di due mesi.

Roma, addì 30 gennaio 1986

Il Ministro: SIGNORILE

86A0872

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 27 luglio 1985.

Determinazione dei valori e delle caratteristiche di due francobolli appartenenti alla serie ordinaria denominata «Castelli d'Italia».

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1980, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari denominata «Castelli d'Italia»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere due francobolli appartenenti alla serie, realizzati in bobine per i distributori automatici di francobolli, nei valori da L. 50 e L. 450;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1662 del 16 luglio 1985;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di due francobolli appartenenti alla serie ordinaria denominata «Castelli d'Italia», realizzati in bobine per i distributori automatici di francobolli, nei valori da L. 50 e L. 450.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 sono stampati in calcografia, su carta fluorescente, filigranata con stelle distese a tappeto su tutto il foglio; formato carta: mm 20 x 24; formato stampa: mm 16 x 20; dentellatura: 14 (solo sul lato di 24 mm); colori: per il valore da L. 50, azzurro; per il valore da L. 450, verde; bobine di duecento esemplari alternati nel valore da L. 50 e da L. 450.

Le vignette sono così composte: entro un rettangolo di colore, un tondo racchiude una libera rappresentazione del castello, con elementi del paesaggio circostante; nella parte inferiore destra, il paesaggio degrada dal tondo, raccordandosi con il fondino colorato; quest'ultimo reca sulla sinistra, in basso, la leggenda «ITALIA», in alto a sinistra è riportata la denominazione del castello, a destra l'indicazione del valore.

I castelli riprodotti sono: per il valore da L. 50, il Castello di Scilla; per il valore da L. 450, il Castello di Piobbico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1985

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1985
Registro n. 49 Poste, foglio n. 162

86A0799

DECRETO 2 agosto 1985.

Determinazione dei valori e delle caratteristiche di un francobollo celebrativo dell'«Anno internazionale della gioventù».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1984, n. 337, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1985, fra l'altro, di un francobollo celebrativo dell'«Anno internazionale della gioventù»;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1662 del 16 luglio 1985;

Decreta:

Articolo unico

È emesso un francobollo celebrativo dell'«Anno internazionale della gioventù» nel valore di L. 600.

Il francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: 14 x 13 1/4; colori: policromia (quattro colori); tiratura: cinque milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta è costituita da un profilo giovanile che si staglia sul elementi floreali.

Completano il francobollo la leggenda «ANNO INTERNAZIONALE DELLA GIOVENTÙ 1985» la scritta «ITALIA» ed il valore «600».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1985

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1985
Registro n. 49 Poste, foglio n. 161

86A0798

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 dicembre 1985.

Approvazione di una tariffa di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza, nonché di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentate dalla S.p.a. Augusta vita, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 18 settembre 1985 della società per azioni Augusta vita, con sede in Torino, intesa

ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, di una tariffa di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza;

Vista la nota in data 6 novembre 1985 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e la seguente tariffa di capitalizzazione con le relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Augusta vita, con sede in Torino:

tariffa di capitalizzazione, a premio unico, per il pagamento di un capitale rivalutabile annualmente da applicare a contratti collettivi;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, della sopracitata tariffa di capitalizzazione;

condizioni generali di polizza regolanti le operazioni di capitalizzazione a premio unico;

tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di un capitale decrescente annualmente di 1/n, a premio unico.

Roma, addì 19 dicembre 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

86A0815

DECRETO 4 febbraio 1986.

Riduzione della misura delle scorte di riserva degli impianti di olii minerali commerciali situati nella regione Piemonte.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto 2 novembre 1933, n. 1741, e il relativo regolamento;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 22;

Vista la legge 23 dicembre 1983, n. 731;

Ritenuto che le straordinarie condizioni atmosferiche in alcune aree del Paese hanno determinato gravissime difficoltà nell'approvvigionamento e nella distribuzione di prodotti petroliferi, specie tenuto conto dell'aumento dei consumi determinato dalle rigide temperature che le predette condizioni atmosferiche hanno comportato;

Ritenuta pertanto la necessità di far fronte alle citate condizioni di emergenza facendo ricorso anche alle scorte dei depositi locali riducendo i limiti dell'obbligo fissato dalle norme di cui sopra;

Sentito il Ministro delle finanze;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data del presente decreto la misura delle scorte di riserva degli impianti di olii minerali commerciali situati nella regione Piemonte quale stabilita dalle norme citate in premessa, è ridotta al 5% della capacità del deposito per un periodo di quindici giorni.

Roma, addì 4 febbraio 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A0904

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale, adottata a Monaco il 5 settembre 1980 Completamento della facciata posteriore del modello di certificato con le traduzioni e la sintesi previste dall'art. 6 della convenzione

La convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale, adottata a Monaco il 5 settembre 1980, approvata con legge n. 950 del 19 novembre 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 1985, è entrata in vigore per l'Italia il 1° luglio 1985 (come da comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 1985); essa prevede il rilascio di un certificato di capacità matrimoniale conforme al modello allegato alla convenzione.

In conformità al terzo paragrafo dell'art. 6, la seconda facciata del suddetto modello va completata con le traduzioni (nelle lingue ufficiali degli Stati membri della Commissione internazionale dello stato civile e nella lingua inglese) del riferimento alla convenzione, e delle formule invariabili contenute nella facciata anteriore (ivi riportati in lingua francese), nonché con una sintesi in lingua italiana degli articoli 3, 4, 5 e 9 della convenzione.

Le traduzioni qui di seguito riportate sono state trasmesse in data 11 settembre 1985 dal Segretario generale della C.I.E.C., il quale ha attestato che esse sono conformi a quelle adottate dal Bureau della Commissione nel corso della riunione di Tolone del 22 aprile 1982.

Si ritiene utile pubblicare, per completezza, anche la prima facciata del modello, già pubblicata a pag. 98 del supplemento ordinario sopracitato in allegato alla convenzione.

1 Etat

2 Service de l'état civil de ....

3 **Certificat de capacité matrimoniale**
Valable pendant six mois.

4 **Selon les pièces produites**

5	**Nom de famile**				
6	Prénoms				
7	Sexe				
8	Nationalité*				
9	Date et lieu de naissance		Jo	Mo	An
10	Résidence habituelle				
11	Lieu et numéro du registre de famille				
12	Mariage précédent avec dissous par	le	Jo	Mo	An	A

13 **Peut contracter mariage à l'étranger avec**

5	**Nom de famille**				
6	Prénoms				
7	Sexe				
8	Nationalité*				
9	Date et lieu de naissance		Jo	Mo	An
10	Résidence habituelle				
11	Lieu et numéro du registre de famille				
12	Mariage précédent avec dissous par	le	Jo	Mo	An	A

13 Date de délivrance
signature, sceau — Jo Mo An

14 *Mettre ref pour réfugié et apa pour apatride

Symboles - Zeichen - Symbols - Simbolos - Σύμβολα - Simboli - Symbolen - Simbolos - Isaretler

Jo: Jour - Tag - Day - Dia - 'Ημέρα - Giorno - Dag - Dia - Gün
Mo: Mois - Monat - Month - Mes - Μήνας - Mese - Maand - Mês - Ay
An: Année - Jahr - Year - Año - Ετος - Anno - Jaar - Año - Yil
M: Masculin - Männlich - Male - Masculino - Ανδρας - Maschile - Mannelijk - Masculino - Erkek
F: Féminin - Weiblich - Female - Femenino - Γυναίκα - Femminile - Vrouwelijk - Feminino - Kadin
D: Décès - Tod - Death - Defunción - Θάνατος - Morte - Overlijden - Óbito - Ölüm
Div: Divorce - Scheidung - Divorce - Divorcio - Διαζύγιον - Divorzio - Echtscheiding - Divórcio - Boşanna
A: Annulation - Nichtigerklärung - Annulment - Anulacion - 'Ακύρωσις - Annulamento - Nietigverklaring - Anulaçao - Jptal
Abs: Absence - Abwesenheit - Absence - Ausencia - 'Απουσία - Assenza - Afwezigheid - Ausência - Gaiplik
Ref: Réfugié - Flüchtling - Refugee - Refugiado - Πρόσφυγας - Rifugiato - Vluchteling - Refugiado - Multeci
APA: Apatride - Staatenloser - Stateless - Apatrida - Χωρίς ιθαγένεια - Apolide - Staatloze - Apátrida - Vatansiz

A. RIFERIMENTO ALLA CONVENZIONE SUL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CAPACITÀ MATRIMONIALE (nelle lingue ufficiali degli Stati membri della Commissione internazionale dello stato civile).

Certificat delivré en application de la convention signée a Munich le 5 sept 1980
Zeugnis ausgestellt gemaß dem Ubereinkommen von München vom 5 September 1980
Certificate issued in pursuance of the Convention signed at Munich on September, 5th 1980
Certificato expedido en aplicación del Convenio firmado en Munich el 5 de Septiembre de 1980
Πιστοποιητικό παραδομένο έφαρμόζοντας τῆ Ευμφωνία τοῦ Μονάχου τῆς 5 Σεπτεμβρίου 1980
Certificato rilasciato in applicazione della Convenzione firmata a Monaco il 5 settembre 1980
Verklaring afgegeven Krachtens de Overeenkomst ondestekend te Munchen, de vijfde september 1980
Certificado passado ao abrigo da convençao assinada em Munique, aos 5 de Setembre de 1980
5 Eylul 1980 tarihinde Munih'te imzalah antlasmanin tatbiki ile ilgili belge

B. TRADUZIONE DELLE FORMULE INVARIABILI NELLE LINGUE DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE DELLO STATO CIVILE, ESCLUSA LA LINGUA FRANCESE (che figura già nella prima facciata).

1 - Staat / Country / Estado / Κρατος / Stato / Staat / Estado / Devlet

2 - Personenstandsbehörde (A) / Standesamt (D) / Zivilstandsamt (CH) / Civil Registry Office of / Registro Civil de / Ληξιαρχειο / Servizio dello stato civile di / Dienst van de Burgerlijke stand van / Serviços do registro civil de / Nüfus Idaresi

3 - Ehefähigkeitszeugnis gültig 6 Monate / Certificate of capacity to contract marriage valid for six months / Certificado de capacidad matrimonial. Válido durante seis meses / Πιστομολητικο ικανοτητας για γαμο ισχυος εξη μηνων / Certificato di capacità matrimoniale. Valido sei mesi / Verklaring van huwelijksbevoegdheid geldig gedurende zes maanden / Certificado de capacidade matrimonial válido durante seis meses / Evlenme ehliyet belgesi. Alti ay süreyle geçerlidir

4 - Gemäß den vorgelegten Urkunden kann / According to the documents produced, there is for / Según los justificantes obtenidos / Ευμφωνα με τα προσαχθεντα δικαιολογητικα / In base ai documenti prodotti / Volgens de overgelegde stukken is / Conforme os documentos apresentados / Ibraz edilen belgelere göre

5 - Familienname / Surname / Apellidos / Επωνυμο / Cognome / Familienaam / Apelidos / Soyadi

6 - Vornamen / Forenames / Nombre propio / Ονοματα / Nomi / Voornamen / Nome próprio / Adi

7 - Geschlecht / Sex / Sexo / Φυλο / Sesso / Geslacht / Sexo / Cinsiyeti

8 - Staatsangehörigkeit / Nationality / Nacionalidad / Ιθαγενεια / Cittadinanza / Nationaliteit / Nacionalidade / Vatandaşliği

9 - Tag und Ort der Geburt / Date and place of birth / Fecha y lugar de nacimiento / Ημερομηνια και τοπος γεννησεως / Data e luogo di nascita / Datum en plaats van geboorte / Data e lugar do nascimento / Doğum tarihi ve yeri

10 - Wohnort / Habitual residence / Residencja habitual / Συνηθης διαμονη / Residenza abituale / Gewone verblijfplaats / Residência habitual / Mutat ikâmet yeri

11 - Ort und Nummer des Familienregisters / Location and number of the family register / Lugar y número del Registro de familia / Τοπος και Αριθμος οικογενειακου μητρωου / Luogo e numero del registro di famiglia / Plaats en nummer van het familieregister / Lugar e número do registo de família / Nüfusta Kayitli olduğu yer ve Kütük numarasi

12 - Vorhergehende Ehe mit .... aufgelöst durch .... am .... in .... /Former marriage with .... Dissolved by .... on .... in .... / Matrimonio anterior con .... disuelto por .... el .... en .... / Προηγουμενος γαμος με που λυθηκε με / Precedente matrimonio con .... sciolto da .... il .... a .... / Vorig huwelijk met .... Ontbonden door .... op .... te .... / Casamento anterior com .... dissolvido por .... aos .... em .... / Onceki eşin adi .... evliliğin sona eriş nedeni .... yeri ....

13 - die Ehe in Ausland schließen mit / no impediment to marry abroad / Puede contraer matrimonio en el extranjero con / Μπορει να συναψει γαμο στο εξωτερικο με / Può contrarre matrimonio all'estero con / Bevoegd tot het aangaan van un huwelijk in het buitenland met / Pode contrair casamento no estrangeiro com / Yabanci ülkede aşağidaki Kişiyle evlenebilir

13 - (numero corrispondente alla dizione «*Date de delivrance, signature, sceau*» riportata nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 1985): Tag der Ausstellung - Unterschrift, Dienstsiegel / Day of issue - Signature, seal / Fecha de expedición - Firma, sello / Ημερομηνια εκδοσεως υποηραφη, Σφραγιδα / Data di rilascio - firma, timbro / Datum van afgifte - Ondertekening, stempel / Data da emissão - Assinatura, selo / Belgenin veriliş tarihi - imza, mühür

14 - Einzutragen ist für einen Flüchtling REF und für einen Staatenlosen APA / For refugees, enter REF and for stateless persons, APA / Poner REF para refugiados y APA para apátridas / Να μηει REF για τον ηροσφυγα και APA για τον χωρις ιθαγενεια / Scrivere REF per rifugiato e APA per apolide / Vluchteling wordt aangeduid met REF en staatloze met APA / Indicar REF para refugiado e APA para apátrida / Mülteci için REF, vatansiz için APA, işareti Kullaniniz.

SINTESI DEGLI ARTICOLI 3, 4, 5 E 9

Le iscrizioni vanno apposte in stampatello, in caratteri latini; esse possono inoltre essere scritte nei caratteri della lingua dell'autorità che rilascia il certificato.

Le date vanno scritte con numeri arabi, indicando successivamente giorno, mese, anno. Il giorno ed il mese sono indicati con due cifre, l'anno con quattro cifre. I primi nove giorni del mese ed i primi nove mesi dell'anno sono indicati con numeri da 01 a 09.

Il nome delle località è seguito dal nome dello Stato ove esse si trovano qualora tale Stato non sia quello la cui autorità rilascia il certificato.

Se una casella o parte di una casella non possono essere riempite, in essa devono essere posti dei trattini.

Le modifiche e le traduzioni devono essere preventivamente approvate dalla Commissione internazionale dello stato civile.

86A0437

MINISTERO DEL TESORO

N. 21

Corso dei cambi del 31 gennaio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1628,750	1628,750	1628,50	1628,750	1628,75	1628,65	1628,750	1628,750	1628,750	—
Marco germanico	681,900	681,900	681,50	681,900	682 —	681,90	681,900	681,900	681,900	—
Franco francese	222,620	222,620	223 —	222,620	222,50	222,53	222,450	222,620	222,620	—
Fiorino olandese	603,680	603,680	604 —	603,680	603,75	603,89	604,100	603,680	603,680	—
Franco belga	33,283	33,283	33,33	33,283	33,35	33,29	33,307	33,283	33,283	—
Lira sterlina	2299 —	2299 —	2303 —	2299 —	2300 —	2300 —	2301 —	2299 —	2299 —	—
Lira irlandese	2063,800	2063,800	2063 —	2063,800	2064 —	2064,15	2064,500	2063,800	2063,800	—
Corona danese	184,750	184,750	184,95	184,750	184,75	184,76	184,770	184,750	184,750	—
Dracma	11,106	11,106	11,10	11,106	—	—	11,082	11,106	11,106	—
E.C.U.	1477,450	1477,450	1477,75	1477,450	1477,47	1477,47	1477,500	1477,450	1477,450	—
Dollaro canadese	1141,250	1141,250	1145 —	1141,250	1141 —	1141,37	1141,500	1141,250	1141,250	—
Yen giapponese	8,438	8,438	8,45	8,438	8,45	8,44	8,443	8,438	8,438	—
Franco svizzero	802,380	802,380	804 —	802,380	802,75	802,64	803,100	802,380	802,380	—
Scellino austriaco	96,903	96,903	97,05	96,903	97 —	96,90	96,910	96,903	96,903	—
Corona norvegese	218,160	218,160	218,65	218,160	218,25	218,28	218,400	218,160	218,160	—
Corona svedese	216,500	216,500	216,75	216,500	216,50	216,60	216,700	216,500	216,500	—
FIM	304,500	304,500	304,50	304,500	304,50	304,40	304,300	304,500	304,500	—
Escudo portoghese	10,470	10,470	10,45	10,470	10,50	10,47	10,470	10,470	10,470	—
Peseta spagnola	10,822	10,822	10,84	10,822	10,80	10,82	10,827	10,822	10,822	—
Dollaro australiano	1163,700	1163,700	1166 —	1163,700	1164 —	1163,85	1164 —	1163,700	1163,700	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 gennaio 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1628,750
Marco germanico	681,900
Franco francese	222,535
Fiorino olandese	603,890
Franco belga	33,295
Lira sterlina	2300 —
Lira irlandese	2064,150
Corona danese	184,760
Dracma	11,094
E.C.U.	1477,470
Dollaro canadese	1141,375
Yen giapponese	8,440
Franco svizzero	802,740
Scellino austriaco	96,906
Corona norvegese	218,280
Corona svedese	216,600
FIM	304,400
Escudo portoghese	10,470
Peseta spagnola	10,824
Dollaro australiano	1163,850

Media dei titoli del 31 gennaio 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	58,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	96,825
» 6% » » 1972-87	91,750
» 9% » » 1975-90	91 —
» 9% » » 1976-91	89,550
» 10% » » 1977-92	90,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	93,450
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	87,500
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100,300
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	89,150
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,500
» » » » EFIM 1-8-1988	102 —
» » » » 1- 3-1982/86	100,050
» » » » 1- 5-1982/86	100,325
» » » » 1- 6-1982/86	100,200
» » » » 1- 7-1982/86	100,625
» » » » 1- 7-1983/86	100,150
» » » » 1- 8-1982/86	100,750
» » » » 1- 8-1983/86	100.100
» » » » 1- 9-1982/86	100,600
» » » » 1- 9-1983/86	100,125
» » » » 1-10-1982/86	100,625
» » » » 1-10-1983/86	100,200
» » » » 1-11-1982/86	100,600
» » » » 1-12-1982/86	100,900
» » » » 1- 1-1983/87	101,400
» » » » 1- 2-1983/87	101,500
» » » » 1- 3-1983/87	101,500
» » » » 1- 4-1983/87	101,300
» » » » 1- 5-1983/87	101,400
» » » » 1- 6-1983/87	101,400
» » » » 1-11-1983/87	100,575
» » » » 1-12-1983/87	101,050

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	100,475
» » » » 1- 2-1984/88	101,150
» » » » 1- 3-1984/88	100,150
» » » » 1- 4-1984/88	100,300
» » » » 1- 5-1984/88	100,200
» » » » 1- 6-1984/88	100,250
» » » » 1- 7-1983/88	102,200
» » » » 1- 8-1983/88	102,150
» » » » 1- 9-1983/88	101,900
» » » » 1-10-1983/88	101,800
» » » » 1-11-1983/90	103,600
» » » » 1-12-1983/90	103,650
» » » » 1- 1-1984/91	103,725
» » » » 1- 2-1984/91	103,825
» » » » 1- 3-1984/91	101,725
» » » » 1- 4-1984/91	101,850
» » » » 1- 5-1984/91	101,850
» » » » 1- 6-1984/91	101,775
» » » » 1- 7-1984/91	100,700
» » » » 1- 8-1984/91	100,800
» » » » 1- 9-1984/91	100,675
» » » » 1-10-1984/91	100,825
» » » » 1-11-1984/91	100,775
» » » » 1-12-1984/91	100,300
» » » » 1- 1-1992	99,800
» » » » 1- 2-1992	97,525
» » » » 1- 2-1995	98,850
» » » » 1- 3-1995	95,500
Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986	100 —
» » » 13,50% 1- 7-1986	100 —
» » » 13,50% 1-10-1986	100,075
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,475
» » » 12 % 1- 2-1988	97,775
» » » 12 % 1- 3-1988	97,825
» » » 12,25% 1- 5-1988	97,825
» » » 12,50% 1- 7-1988	98,850
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	117,650
» » » » 22-11-1982/89 13%	115,150
» » » » 1983/90 11,50%	113,675
» » » » 1984/91 11,25%	112 —
» » » » 1984/92 10,50%	109,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M31016

MINISTERO DEL TESORO

N. 22

Corso dei cambi del 3 febbraio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1627,40	1627,40	1627,50	1627,40	1627 —	1627,45	1627,50	1627,40	1627,40	1627,40
Marco germanico	681 —	681 —	681,60	681 —	681 —	681,10	681,20	681 —	681 —	681 —
Franco francese	222,23	222,23	222,63	222,23	222,25	222,24	222,25	222,23	222,23	222,23
Fiorino olandese	602,80	602,80	603,25	602,80	602,60	602,57	602,35	602,80	602,80	602,80
Franco belga	33,283	33,283	33,33	33,283	33,30	33,28	33,29	33,283	33,283	33,28
Lira sterlina	2257,10	2257,10	2264 —	2257,10	2258 —	2257,92	2258,75	2257,10	2257,10	2257,10
Lira irlandese	2061,50	2061,50	2063 —	2061,50	2062 —	2062,50	2063,50	2061,50	2061,50	—
Corona danese	184,81	184,81	184,15	184,81	184,80	184,82	184,84	184,81	184,81	184,81
Dracma	11,09	11,09	11,10	11,09	—	—	11,089	11,09	11,09	—
E.C.U.	1471,70	1471,70	1473 —	1471,70	1472 —	1471,93	1472,16	1471,70	1471,70	1471,70
Dollaro canadese	1136,85	1136,85	1141,85	1136,85	1138,50	1138,42	1140 —	1136,85	1136,85	1136,85
Yen giapponese	8,514	8,514	8,55	8,514	8,52	8,51	8,518	8,514	8,514	8,51
Franco svizzero	801,94	801,94	803 —	801,94	802 —	801,89	801,84	801,94	801,94	801,94
Scellino austriaco	96,808	96,808	97 —	96,808	96,80	96,809	96,81	96,808	96,808	96,80
Corona norvegese	218,21	218,21	218,65	218,21	218,20	218,20	218,20	218,21	218,21	218,21
Corona svedese	216,19	216,19	216,50	216,19	216,10	216,09	216 —	216,19	216,19	216,19
FIM	303,69	303,69	304,25	303,69	303,80	303,79	303,90	303,69	303,69	—
Escudo portoghese	10,47	10,47	10,45	10,47	10,45	10,45	10,44	10,47	10,47	10,47
Peseta spagnola	10,822	10,822	10,82	10,822	10,85	10,81	10,817	10,822	10,822	10,82
Dollaro australiano	1150,60	1150,60	1152 —	1150,60	1152,30	1151,80	1153 —	1150,60	1150,60	1150,60

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 febbraio 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1627,45
Marco germanico	681,10
Franco francese	222,24
Fiorino olandese	602,575
Franco belga	33,286
Lira sterlina	2257,925
Lira irlandese	2062,50
Corona danese	184,825
Dracma	11,089
E.C.U.	1471,93
Dollaro canadese	1138,425
Yen giapponese	8,516
Franco svizzero	801,89
Scellino austriaco	96,809
Corona norvegese	218,205
Corona svedese	216,095
FIM	303,795
Escudo portoghese	10,455
Peseta spagnola	10,819
Dollaro australiano	1151,80

Media dei titoli del 3 febbraio 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	58,825
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	96,825
» 6% » » 1972-87	91,350
» 9% » » 1975-90	91 —
» 9% 1976-91	89,550
» 10% » » 1977-92	90,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	93,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	87,750
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100,300
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	89,250
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,500
» » » » EFIM 1-8-1988	102 —
» » » » 1- 3-1982/86	99,975
» » » » 1- 5-1982/86	100,400
» » » » 1- 6-1982/86	100,400
» » » » 1- 7-1982/86	100.500
» » » » 1- 7-1983/86	100,125
» » » » 1- 8-1982/86	100.525
» » » » 1- 8-1983/86	100,075
» » » » 1- 9-1982/86	100.625
» » » » 1- 9-1983/86	100.150
» » » » 1-10-1982/86	100,750
» » » » 1-10-1983/86	100,250
» » » » 1-11-1982/86	100,625
» » » » 1-12-1982/86	101 —
» » » » 1- 1-1983/87	101,350
» » » » 1- 2-1983/87	101.700
» » » » 1- 3-1983/87	101,600
» » » » 1- 4-1983/87	101,300
» » » » 1- 5-1983/87	101.450
» » » » 1- 6-1983/87	101.350
» » » » 1-11-1983/87	100.700
» » » » 1-12-1983/87	100.900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	100,500
» » » » 1- 2-1984/88	101,450
» » » » 1- 3-1984/88	100,075
» » » » 1- 4-1984/88	100,300
» » » » 1- 5-1984/88	100,300
» » » » 1- 6-1984/88	100,300
» » » » 1- 7-1983/88	102,325
» » » » 1- 8-1983/88	102,350
» » » » 1- 9-1983/88	102 —
» » » » 1-10-1983/88	102 —
» » » » 1-11-1983/90	98,500
» » » » 1-12-1983/90	103,600
» » » » 1- 1-1984/91	103.625
» » » » 1- 2-1984/91	103,425
» » » » 1- 3-1984/91	103,900
» » » » 1- 4-1984/91	101,825
» » » » 1- 5-1984/91	101,800
» » » » 1- 6-1984/91	101,850
» » » » 1- 7-1984/91	101,750
» » » » 1- 8-1984/91	100,700
» » » » 1- 9-1984/91	100,875
» » » » 1-10-1984/91	100,725
» » » » 1-11-1984/91	100,825
» » » » 1-12-1984/91	100,725
» » » » 1- 1-1992	100,250
» » » » 1- 2-1992	99,725
» » » » 1- 2-1995	97,600
» » » » 1- 3-1995	95,400
» » » » 1- 4-1995	95,500
Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986	100 —
» » » 13,50% 1- 7-1986	100,050
» » » 13,50% 1-10-1986	100 —
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,475
» » » 12 % 1- 2-1988	97,925
» » » 12 % 1- 3-1988	97,825
» » » 12,25% 1- 5-1988	97,800
» » » 12,50% 1- 7-1988	98,550
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	117,250
» » » » 22-11-1982/89 13%	114,800
» » » » 1983/90 11,50%	112,750
» » » » 1984/91 11,25%	112,425
» » » » 1984/92 10,50%	109,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M03026

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Spilimbergo, S. Biagio di Callalta, Paese, Fontanelle, Zuglio, Lesignano Bagni, Ponzano Veneto, Tarzo e Vittorio Veneto.

Con decreto 15 ottobre 1985, n 1536, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno ex alveo del torrente Cosa, segnato nel catasto del comune di Spilimbergo (Pordenone) al foglio n. 1, mappali 183, 184, 185 e 186 di complessivi Ha 1.23.20, ed indicato nella planimetria, rilasciata il 31 dicembre 1984 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 15 ottobre 1985, n. 1663, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno reliquati del fiume Zero, segnato nel catasto del comune S. Biagio di Callalta (Treviso) al foglio n. 10, mappali 290, 297 e 300, di complessivi mq 335, ed indicato nella planimetria, rilasciata il 14 settembre 1984 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 15 ottobre 1985, n. 1778, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno segnato nel catasto del comune di Paese (Treviso) al foglio n. 7, mappale 278, di mq 591 ed indicato nella planimetria, rilasciata il 7 maggio 1985 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 15 ottobre 1985, n. 1779, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno segnato nel catasto del comune di Fontanelle (Treviso) al foglio n. 7, mappale 329, di mq 68, ed indicato nella planimetria, rilasciata il 27 aprile 1985 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 15 ottobre 1985, n. 1780, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno segnato nel catasto del comune di Zuglio (Udine) al foglio n. 14, mappale 193, di mq 2870 ed indicato nella rilevazione catastale 10 aprile 1985, con allegato schizzo planimetrico dell'ufficio tecnico erariale di Udine che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 24 ottobre 1985, n. 1803, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno, estromesso dal torrente Parma, con dei manufatti sopra insistenti, segnati nel catasto del comune di Lesignano Bagni (Parma) al foglio n. 28, mappali 114, 115, 116, 117, 170, 118, 169, 166, 167, di complessivi Ha 0.69.85, ed indicato nella planimetria, rilasciata il 19 ottobre 1982, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 6 novembre 1985, n. 1808, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno, con la piccola porzione di fabbricato su di esso insistente, segnato nel catasto del comune di Ponzano Veneto (Treviso) al foglio n. 25, mappali 435, 436 e 437, di complessivi mq 59, ed indicato nella planimetria rilasciata il 18 maggio 1985, dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 9 novembre 1985, n. 2054, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno ex alveo del torrente Cervano, segnati nel catasto del comune di Tarzo (Treviso) al foglio n. 27, mappale 595 (mq 58) e del comune di Vittorio Veneto al foglio 86, mappali 358 e 361 (mq 283), di complessivi mq 341, ed indicati nelle planimetrie, rilasciate il 1° agosto 1985 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 9 novembre 1985, n. 2062, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno segnato nel catasto del comune di Treviso al foglio n. 16, mappali 1806 e 1807 di complessivi mq 40, ed indicato nella planimetria, rilasciata l'11 maggio 1985 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

86A0638 - 86A0805

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari è vacante la disciplina «oncologia clinica» (ruolo professori seconda fascia) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla disciplina anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A0819

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi dei prodotti petroliferi. (Provvedimento n. 7/1986)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 26 del 6 luglio 1982, n. 5 del 21 febbraio 1985 e n. 6 del 29 gennaio 1986;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A decorrere dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione, delle benzine aventi caratteristiche conformi alle specifiche CUNA ed alla normativa vigente, comprensivi delle imposte, sono fissati come segue:

benzina super	L./lt	1.300
benzina super senza piombo	»	1.325
benzina normale	»	1.250
benzina agricola	»	324
benzina pesca e piccola marina	»	297

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto di erogazione.

Roma, addì 5 febbraio 1986

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

86A0942

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti, a ventisette posti di operaio comune con la qualifica di «addetto ai servizi domestici».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati agli invalidi di guerra, militari e civili, agli invalidi per servizio, agli invalidi del lavoro, agli invalidi civili, ai sordomuti, agli orfani e vedove dei caduti di guerra e per servizio o sul lavoro, ai profughi, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed ai profughi della Libia, di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e pena;

Visto il regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale salariato dipendente da questo Ministero, e successive modificazioni;

Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 8 agosto 1980, n. 426;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Atteso che, in relazione alle attuali esigenze degli istituti operanti nel territorio nazionale, l'amministrazione ritiene di conferire, mediante pubblico concorso, per le unità riferite alle regioni di seguito indicate, ventisette posti di operaio comune in prova di ruolo dello Stato con la qualifica di «addetto ai servizi domestici», dei complessivi quattrocentodiciotto posti indicati, per il personale operaio, nella tabella *B* allegata alla legge 22 agosto 1985, n. 444;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, a ventisette posti di operaio comune in prova di ruolo dello Stato con qualifica di «addetto ai servizi domestici» presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, per le unità relative alle circoscrizioni territoriali di seguito indicate:

Regione		
Basilicata	posti	2
Calabria	»	1
Campania	»	1
Lazio	»	13
Sardegna	»	3
Sicilia	»	7

Le nomine dei vincitori e le immissioni in servizio degli idonei avverranno secondo le modalità stabilite dall'art. 7, terzo comma, della legge n. 444/1985.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di permanere nell'ambito delle regioni cui saranno assegnati per almeno cinque anni.

Art. 2.

Requisiti generali e limiti di età

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) avere conseguito la licenza elementare;

3) avere il godimento dei diritti politici;

4) avere compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35.

Il limite di età è elevato a favore delle categorie che ne hanno diritto ai sensi delle vigenti disposizioni;

5) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio.

Il Ministero ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

6) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari. Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile;

7) di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

a) il proprio cognome e nome, le aspiranti che siano coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito;

b) il luogo e la data di nascita;

c) i titoli che danno diritto alla eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi;

d) il titolo di studio posseduto, con la indicazione dell'istituto e dell'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana e del titolo di equiparazione;

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

g) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

h) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni relative al concorso.

Coloro i quali sono o siano stati dipendenti di una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono ammessi al concorso per la nomina di operaio anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Art. 4.

Il Ministero di grazia e giustizia non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 5.

Ai fini della formazione della graduatoria, gli aspiranti che eventualmente siano in possesso di documenti che ritengano utili per la valutazione dei titoli, dovranno presentarli insieme alla domanda di ammissione al concorso.

Art. 6

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, costituita a norma dell'art. 12 del regolamento speciale per il personale operaio del Ministero di grazia e giustizia, approvato con decreto ministeriale 1° giugno 1925, e successive modificazioni; dovrà preliminarmente determinare mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà, in base ai criteri predeterminati di cui all'art. 6, la graduatoria di merito del concorso e quella dei vincitori.

Per i candidati classificati a parità di merito, si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 8.

Documenti da produrre per comprovare il possesso di titoli e di qualifica che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età, a precedenza od a preferenza.

I concorrenti risultati idonei che intendano far valere i titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la precedenza o la preferenza a parità di merito, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti che attestano il possesso di tali titoli.

Art. 9.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà formata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine di giorni quindici per eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria saranno invitati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, presso la sede che sarà loro destinata.

Entro il primo mese di servizio gli stessi dovranno consegnare al capo dell'istituto di destinazione, sotto pena di decadenza, i sottoelencati documenti di rito:

1) originale o copia autenticata su carta da bollo da L. 3.000, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, n. 2).

L'autenticazione di cui al comma precedente può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale é stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Nel caso in cui il certificato non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 3.000, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo da L. 3.000;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 3.000 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su cata da bollo da L. 3.000, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato. penale) su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) certificato medico, rilasciato su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato dell'impiego al quale concorre, e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra o assimilati, invalidi del lavoro, invalidi civili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente tra l'altro la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi: colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali); ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente su carta bollata se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto (Marina), su carta bollata;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto su carta bollata, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato compresi i servizi militari o ad altri enti pubblici.

I documenti di cui ai precedenti numeri: 3) certificato di cittadinanza italiana) 4) certificato di godimento dei diritti politici; 5) certificato generale del casellario giudiziale e 6) certificato medico, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

I vincitori che non sono in grado di presentare nei termini stabiliti i documenti prescritti, perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al comma primo del presente articolo, possono consegnare al capo dell'istituto di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulta la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere conseganto, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 11

I concorrenti inutilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 9 i quali appartengono ad amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre, all'atto dell'assunzione in servizio, soltanto i seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, n. 2);

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 11;

4) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa ovvero in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti in bollo;

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspira;

5) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 10.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Art. 12.

I nuovi assunti in servizio saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione saranno comunque compensate.

Art. 13.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza della nomina in prova.

Nei casi in cui, dopo l'immissione in servizio, non possa aver corso la nomina per i motivi indicati negli articoli precedenti, la assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli operai che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 14.

Durante il periodo di servizio provvisorio, e di prova verrà corrisposta una paga lorda pari a quella prevista per il personale operaio inquadrato nel secondo livello funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1985

p. *Il Ministro:* CARPINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1986
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 6

ALLEGATO

Schema di domanda
(su carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Rep. II - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome)..
nato a.. (provincia di ....)
il.. (giorno, mese e anno)
domiciliato in........................ c.a.p. ....(provincia di ....
................) via .... chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a ventisette posti per operaio comune di ruolo.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il trentacinquesimo anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto................................ indicare con esattezza il titolo che da diritto ad aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara:

di aver conseguito il titolo di studio di.................................
nell'anno scolastico .... presso...;

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di...............;

di essere di sana e robusta costituzione fisica;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara (secondo i casi):

di aver prestato servizio militare di leva;

di essere attualmente in servizio militare di leva presso........;

di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile;

di aver prestato o di prestare servizio presso l'amministrazione
....

Dichiara, altresì, di aver preso visione e di essere a conoscenza di utte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo.......................................

Data, ...

Firma (1)

---

(1) La firma dell'aspirante, apposta alla domanda dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere le domande o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

86A0752

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Riapertura dei termini e modificazioni a concorsi a posti di primo dirigente dei ruoli amministrativo e tecnico dei trasporti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del ruolo amministrativo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1984, n. 5655, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1984, registro n. 26, foglio n. 224, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 dell'8 settembre 1984, con il quale sono stati banditi, tra gli altri, i concorsi speciali, per esami, per la nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per i posti disponibili al 31 dicembre 1983 ed al 31 dicembre 1984 (rispettivamente quindici e due posti);

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1985, n. 5934, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1985, registro n. 6, foglio n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1985, con il quale, fra l'altro, il numero dei posti disponibili al 31 dicembre 1984 nella citata qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo, a seguito della entrata in vigore della legge 22 dicembre 1984, n. 893, è stato aumentato da due a cinquantatre;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1984, n. 5847, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice dei concorsi anzidetti;

Tenuto conto che le prove scritte dei predetti concorsi non sono state ancora espletate;

Ritenuta la necessità, al fine di meglio valutare l'idoneità dei candidati allo svolgimento delle funzioni della qualifica per la quale concorrono, di modificare il programma d'esame previsto dai citati bandi rendendolo più aderente alla realtà aziendale ad ai criteri enunciati nell'art. 2, terzo comma, della legge 10 luglio 1984; n. 301;

Ritenuto, conseguentemente, di dover riaprire il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto ministeriale 1° agosto 1984, n. 5655, modificato con decreto ministeriale 24 gennaio 1985, n. 5934, con il quale sono stati banditi, tra gli altri, i concorsi speciali, per esami, per la nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per i posti disponibili al 31 dicembre 1983 ed al 31 dicembre 1984 (rispettivamente quindici e cinquantatre posti) fermo restando il contenuto della prova scritta a carattere teorico pratico, è modificato nel senso che l'altra prova a contenuto teorico consisterà nello svolgimento di un tema su materie e discipline attinenti all'attività e ai servizi ai quali attende l'Amminstrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il colloquio verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte.

Art. 2.

In conseguenza del disposto di cui al precedente articolo, ferma restando la validità delle domande già prodotte, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai predetti concorsi è riaperto per il periodo di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 22 novembre 1985

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1986
Registro n. 1 Poste, foglio n. 276

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1984, n. 5659, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1984, registro n. 26, foglio n. 227, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 dell'8 settembre 1984, con il quale è stato bandito, tra gli altri, un concorso speciale, per esami, a quattro posti vacanti al 31 dicembre 1983, per la nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo tecnico dei trasporti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1984, n. 5850, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Tenuto conto che le prove scritte del predetto concorso non sono state ancora espletate;

Ritenuta la necessità, al fine di meglio valutare l'idoneità dei candidati allo svolgimento delle funzioni della qualifica per la quale concorrono, di modificare il programma d'esame previsto dal citato bando rendendolo più aderente alla realtà aziendale ad ai criteri enunciati nell'art. 2, terzo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301;

Ritenuto, conseguentemente, di dover riaprire il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1

L'art. 5 del decreto ministeriale 1° agosto 1984, n. 5659, con il quale è stato bandito, tra gli altri, un concorso speciale, per esami, a quattro posti vacanti al 31 dicembre 1983 per la nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo tecnico dei trasporti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, fermo restando il contenuto della prova scritta a carattere teorico pratico, è modificato nel senso che l'altra prova scritta a contenuto teorico verterà sulle seguenti discipline:

tecnica ed economia dei trasporti. Costi di impianto e di esercizio, con particolare riguardo per i trasporti su strada. Infrastrutture ed impianti fissi per l'esercizio dei trasporti su strada, con particolare riferimento all'aspetto funzionale. Caratteristiche costruttive e funzionali degli autoveicoli per il trasporto delle persone e delle cose.

Il colloquio verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

norme sull'esercizio dei servizi di trasporto su strada. Norme sulla circolazione stradale. Norme sulla sicurezza degli edifici ed altri impianti per l'esercizio dei trasporti. Nozioni di infortunistica stradale. Nozioni di contabilità di Stato e contabilità speciale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

In conseguenza del disposto di cui al precedente articolo, ferma restando la validità delle domande già prodotte, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso è riaperto per il periodo di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 22 novembre 1985

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1985
Registro n. 52 Poste, foglio n. 391

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 893;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1984, n. 51090, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1984, registro n. 26, foglio n. 223 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 dell'8 settembre 1984, con il quale sono stati banditi, tra gli altri, i concorsi speciali, per esami, per la nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per i posti disponibili al 31 dicembre 1983 (quattro posti) ed al 31 dicembre 1984 (un posto);

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1985, n. 51466, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1985, registro n. 5, foglio n. 383, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1985, con il quale, fra l'altro, è stato rideterminato il numero dei posti da conferire al 31 dicembre 1984 nella citata qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo, a seguito della entrata in vigore della legge 22 dicembre 1984, n. 893;

Considerato che le prove scritte dei predetti concorsi non sono state ancora espletate;

Ritenuta la necessità, al fine di meglio valutare l'idoneità dei candidati allo svolgimento delle funzioni della qualifica per la quale concorrono, di modificare il programma d'esame previsto dal citato bando rendendolo più aderente alla realtà aziendale ed ai criteri enunciati nell'art. 2, terzo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301;

Ritenuto, conseguentemente, di dover riaprire il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando il contenuto della prova scritta a carattere teorico-pratico di cui all'art. 5, secondo comma, del decreto ministeriale 4 agosto 1984, n. 51090, in premesse citato, l'altra prova, a contenuto teorico, consisterà nello svolgimento di un tema su materie di discipline attinenti all'attività e ai servizi ai quali attende l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Il colloquio verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte.

Art. 2.

In conseguenza di quanto disposto al precedente articolo, ferma restando la validità delle domande già prodotte, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi speciali, per esami, per l'accesso alla qualifica di primo dirigente amministrativo per le vacanze al 31 dicembre 1983 e 31 dicembre 1984, è riaperto per il periodo di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 22 novembre 1985

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1985
Registro n. 52 Poste, foglio n. 126

86A0810

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove di esame di concorsi a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 10, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'8 marzo 1985, si svolgeranno presso i locali della facoltà di giurisprudenza siti in viale Pio X n. 202, Catanzaro, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 febbraio 1986, ore 14,30;
seconda prova scritta: 1° marzo 1986, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 70, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'8 marzo 1985, si svolgeranno presso una delle aule del Pio X di Catanzaro, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 febbraio 1986, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 72, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'8 marzo 1985, si svolgeranno presso la facoltà di medicina e chirurgia, via S. Brunone di Colonia, Catanzaro, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 febbraio 1986, ore 8,30;
seconda prova scritta: 3 marzo 1986, ore 8,30.

86A0830

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori (ufficio tecnico)

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'art. 24-*bis*;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, con il quale, in applicazione della citata legge 29 febbraio 1980, n. 33, è stata determinata, tra l'altro, la nuova dotazione organica relativa al ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto predetto;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nella seduta del 18 giugno 1985;

Vista la deliberazione n. 1 allegata al verbale n. 90 del 22 luglio 1985 con la quale il comitato amministrativo del predetto Istituto ha espresso parere favorevole all'espletamento di un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva predetta (ufficio tecnico) pronunciandosi, altresì, sulle relative modalità di svolgimento;

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Ritenuto di accogliere il parere espresso dal suddetto comitato nella seduta del 22 luglio 1985;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

Il suddetto posto è messo a concorso per l'ufficio tecnico.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) Diploma di laurea in ingegneria meccanica o in ingegneria civile idraulica o in ingegneria idraulica o in ingegneria elettrotecnica, conseguito in una università della Repubblica. È esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea;

C) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

D) Età non superiore ad anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestono la qualifica di impiegati nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla Divisione IV - Ufficio concorsi - Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, 00161 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi, escluso il sabato.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) il cognome ed il nome;

2) il luogo e la data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto all'elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

È fatto obbligo unire alla domanda un elenco, in carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 5.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. I - pubblicazioni scientifiche . . . . . fino a punti 2,50
cat. II - altri titoli (da determinare da parte della commissione esaminatrice) . . . . » 2,50

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio ne sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prove scritte:

prima: gli impianti tecnologici nelle costruzioni per la ricerca scientifica nel campo sanitario;

seconda: progettazione e calcolo di un impianto tecnologico di base per un istituto di ricerca scientifica nel campo sanitario;

terza: traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese (con uso del dizionario).

Prova pratica con relazione scritta su: tecniche di misura e di controllo dei parametri caratteristici relativi agli impianti tecnologici presenti in un istituto di ricerca scientifica nel campo sanitario.

Prova orale tecnica:

le materie delle prime due prove scritte e della prova pratica;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità e delle principali istituzioni scientifico-sanitarie italiane.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 31 marzo 1986 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratica. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.*

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1986.

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1986.

Sono ammessi a sostenere la prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonché a favore delle categorie reservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto la prova orale tecnica.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso medesimo.

La graduatoria di merito e quelle del vincitore e degli idonei del concorso saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria sarà nominato ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità e verrà invitato ad assumere servizio. La nomina sarà immediatamente esecutiva salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che non assume servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito.

Art. 12.

Il vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine di un mese, che decorre dalla data di assunzione in servizio, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero da un medico legale dell'unità sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Nel caso che la documentazione risulti incompleta o affetta da vizio sanabile l'interessato sarà invitato, a pena di decadenza, a regolarizzare la documentazione medesima entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di ricezione del relativo invito.

Art. 13.

Al vincitore del concorso, nominato ricercatore in prova, verrà corrisposto il trattamento economico relativo a detta qualifica previsto dalla normativa vigente.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto da parte della Corte dei conti saranno comunque compensate in misura pari al trattamento economico stabilito per i ricercatori.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, il posto messo a concorso nel caso in cui si rendesse disponibile entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria medesima, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1985

Il Ministro: DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1986
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 65

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) .... nato a .... (provincia di ....) il .... e residente dal *(a)*............................ in .... (provincia di ....) c.a.p. .... via .... n. .... chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità - Ufficio tecnico.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché *(b)* ....

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di *(c)* ....;

3) non ha riportato condanne penali *(d)*;

4) è in possesso del seguente titolo di studio.......................... conseguito in data .... presso...........................;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente...;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione *(e)*;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni .... c.a.p. ....via............................ .... n. .... n. tel. ....

Data, ...

Firma: *(f)*..

(a) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(b) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(c) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(d) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(e) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(f) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

86A0769

REGIONE ABRUZZO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 15

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 15, a:

un posto di primario ospedaliero di ortopedia e traumatologia a tempo pieno;
un posto di primario ospedaliero di ostetricia e ginecologia a tempo pieno;
un posto di primario ospedaliero di astanteria medica ed accettazione a tempo pieno;
un posto di primario ospedaliero di pronto soccorso e chirurgia d'urgenza a tempo pieno;
un posto di primario ospedaliero di nefrologia ed emodialisi a tempo pieno;
un posto di primario ospedaliero di medicina del lavoro a tempo pieno;
un posto di primario ospedaliero di pediatria a tempo pieno;
un posto di primario ospedaliero di radiologia a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio ammininistrativo dell'U.S.L. in Vasto (Chieti).

86A0780

REGIONE CAMPANIA

Concorso ad un posto di primario di ostetricia-ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 6

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia-ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 6.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'U.S.L. in Montesarchio (Benevento).

86A0774

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 9, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero presso il servizio di anestesia e rianimazione;
quattro posti di assistente medico dell'area funzionale di medicina;
un posto di assistente medico dell'area funzionale di chirurgia;
un posto di operatore professionale collaboratore (assistente sanitario);
otto posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale);
due posti di assistente amministrativo;
due posti di coadiutore amministrativo;
un posto di agente tecnico (inserviente custode presso il centro di salute mentale).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in San Vito al Tagliamento (Pordenone).

86A0776

REGIONE CALABRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 17

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 17, a:

Presidio ospedaliero di Lamezia Terme:
due posti di operatore professionale collaboratore - vigilatrice d'infanzia;
due posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;
un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia;
un posto di operatore professionale collaboratore - perito chimico servizio trasfusionale;
un posto di operatore professionale collaboratore - puericultrice.

Presidio ospedaliero di Soveria Mannelli:
tre posti di operatore professionale coordinatore - capo-sala;
due posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;
un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio di analisi;
un posto di operatore professionale collaboratore - assistente sociale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio gestione del personale dell'U.S.L. in Lamezia Terme (Catanzaro).

86A0840

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

un posto di coadiutore sanitario - disciplina: organizzazione dei servizi sanitari di base (tempo pieno);
un posto di operatore professionale - ostetrica;
due posti di operatore professionale - assistenti sanitari (servizio materno infantile e servizio igiene pubblica);
un posto di terapista della riabilitazione - fisiochinesiterapista collaboratore;
due posti di operatore professionale - infermiere generico;
un posto di collaboratore amministrativo - collaboratore coordinatore - area giuridico amministrativa;
un posto di collaboratore amministrativo - area giuridico amministrativa;
un posto di assistente amministrativo - area amministrativa;
un posto di assistente amministrativo - area contabile.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale, ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Castelsangiovanni (Piacenza).

86A0781

FONDAZIONE «CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA» DI SAN GIOVANNI ROTONDO

Concorso ad un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in San Giovanni Rotondo (Foggia).

86A0841

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte II, n. 28 del 4 febbraio 1986, pubblica il seguente avviso di concorso:

Centrale del latte di Monza: Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, ad un posto di dirigente tecnico.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica al comunicato riguardante la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Blotto Baldo con sede in Biella. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1986).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pagina 21 della *Gazzetta Ufficiale*, prima colonna, dove è scritto: «S.p.a. F.lli Blotto Baldo, sede in Biella, stabilimenti in Biella (Vercelli) e *Broglio* (Torino)», leggasi: «S.p.a. F.lli Blotto Baldo, sede in Biella (Vercelli), stabilimenti in Biella (Vercelli) e *Bioglio* (Vercelli)».

86A0860

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO .
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	160.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221